

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-05-2014, n. 9621

Sentenza

sul ricorso 14534-2008 proposto da:

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO ILLICA (FRAZIONE DI ACCUMOLI) P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SABINA INVESTIMENTI SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP. TE P.T. -

P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIOLI PAOLO SALVATORE, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

PROCGEN CASSA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 17/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l'Avvocato Lorizio Maria Athena difensore della ricorrente che chiede l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. Giammarioli Paolo Salvatore difensore della controricorrente che chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione usi civici, notificata 18 aprile 2008, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Illica (frazione di Accumoli) avverso la sentenza del Commissario per gli usi civici di Toscana, Lazio ed Umbria.

1.1. - Nel 1989, l'ASBUC di Illica aveva proposto ricorso al Commissario per gli usi civici di Toscana, Lazio ed Umbria, perchè fosse dichiarata la natura demaniale dei terreni siti in località (OMISSIS); fosse dichiarata la nullità degli atti con i quali i sigg.ri P.A. e V. E. avevano trasferito parte dei predetti terreni alla Sabina Investimenti s.r.l.; fosse dichiarata la nullità ed inefficacia degli atti di conciliazione giudiziale e permuta, sottoscritti dinanzi al Commissario e approvati dal M.A.F., e fosse, quindi, disposta la reintegra a favore della comunità civica di Illica di tutti i beni illegittimamente posseduti dalla predetta società, con la restituzione dei frutti non percetti.

1.2. - Il giudizio, nel corso del quale era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei danti causa della Sabina Investimenti srl, si concludeva con pronuncia declinatoria della competenza. Il Commissario adito riteneva improponibile la domanda di accertamento della demanialità dei terreni, in assenza di circostanze tali da rendere e-speribile l'azione di nullità o annullamento della conciliazione e degli atti a questa connessi, azione che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere promossa dinanzi al giudice ordinario, prima e separatamente dalla rivendica demaniale.

2. - L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Illica proponeva reclamo avverso il provvedimento commissariale, con atto notificato alla Sabina Investimenti s.r.l. il 23 ottobre 2006.

Assumeva la reclamante che rientrava nella competenza del Commissario per gli usi civici la risoluzione della questione riguardante la nullità della conciliazione e degli altri atti ad essa collegati, e pertanto chiedeva che la controversia fosse rimessa davanti al Commissario, per la decisione nel merito.

2.1. - Si costituiva la Sabina Investimenti s.r.l. ed eccepiva l'inammissibilità del reclamo per incompletezza dei motivi, insistendo, comunque, per la conferma della decisione di primo grado.

Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità del reclamo, ovvero per il rigetto dello stesso, e segnalava la violazione del contraddittorio nella fase di reclamo.

3. - La Corte d'appello dichiarava inammissibile il reclamo perchè il contraddittorio non era integro. L'ASBUC, infatti, non aveva notificato il reclamo a tutte le parti che

avevano partecipato al giudizio di primo grado - specificamente a P.B. e P.M.D. -, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, come previsto dalla L. n. 1766 del 1927, art. 32, comma 2.

3.1. - Osservava la Corte d'appello che, in data 23 ottobre 2006, ultimo giorno utile per la notifica del reclamo, l'Amministrazione reclamante aveva consegnato l'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica al procuratore dei resistenti B. e P. M.D., ma la notifica non era stata eseguita perchè, nel frattempo, il predetto procuratore aveva trasferito il suo studio, all'interno della medesima circoscrizione dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Nè la mancanza di rituale dichiarazione o comunicazione di trasferimento dello studio, da parte del procuratore, consentiva di ritenere valido il tentativo di notifica nell'unico domicilio dichiarato nell'atto introduttivo. Nella specie, doveva trovare applicazione il principio secondo cui, essendo la notificazione ex art. 330 cod. proc. civ. rivolta ad un soggetto determinato (il procuratore costituito), nel caso di impossibilità di notifica per sopravvenuto trasferimento del procuratore, nell'ambito della medesima circoscrizione, prevale l'elemento personale rispetto a quello topografico, ed è onere del soggetto notificante fornire all'incaricato le indicazioni esatte del luogo in cui materialmente eseguirla, coincidente con il recapito del notificatario, verificabile attraverso un controllo all'albo al quale questi è iscritto.

Pertanto non risultava utilmente richiamabile il principio, ormai consolidato, secondo il quale il momento dell'adempimento degli oneri incombenti sul soggetto notificante deve essere scisso da quello di effettiva conclusione del procedimento di notificazione, e va pertanto individuato nel momento in cui il soggetto notificante, dopo aver compiuto tutte le attività che sono affidate alla sua materiale cura, consegna l'atto all'Ufficiale giudiziario (Corte costituzionale, sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; Cass., Sez. un., n. 13970 del 2003).

3.2. - La Corte d'appello concludeva affermando che la mancata tempestiva notifica del reclamo comportava l'inammissibilità dello stesso, posto che, nel rito delineato per gli usi civici dalla L. n. 1078 del 1930, non trova applicazione la disciplina del litisconsorzio necessario, e tale deroga è stata ritenuta compatibile con il sistema di tutela dei diritti (Corte costituzionale, sentenza n. 189 del 1988).

3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Illica, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Sabina Investimenti srl.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

Motivi della decisione

1. - Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 141 c.p.c., comma 1, e art. 330 c.p.c., u.c..

Si assume che la Corte d'appello erroneamente avrebbe ritenuto che l'esito negativo della notifica del reclamo al procuratore costituito delle parti resistenti fosse

addebitabile all'Amministrazione notificante, nonostante l'avvenuto trasferimento del predetto procuratore e l'impossibilità di conoscere il nuovo recapito, che era stato comunicato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in data successiva all'inizio della trattazione del giudizio.

1.2. - La doglianza è inammissibile in quanto il motivo non è corredato dal quesito di diritto, la cui formulazione è imposta dall'art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla presente controversia.

2. - Con il secondo e con il terzo motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame di un punto decisivo della controversia e la contraddittorietà ed erroneità della motivazione concernente la notifica del reclamo presso il procuratore costituito dei sigg.ri P..

Si lamenta che la Corte d'appello, pur avendo preso atto che il trasferimento dello studio del procuratore dei resistenti era stato comunicato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in data successiva all'inizio del presente procedimento, ha affermato che la notifica del reclamo avrebbe dovuto essere effettuata al procuratore personalmente negli altri luoghi indicati dall'art. 137 c.p.c. e segg., applicabili analogicamente in virtù del rinvio ex art. 330 c.p.c., u.c..

2.1. - La doglianza è inammissibile in ragione della formulazione delle censure.

Quanto alla denuncia di omesso esame di un punto decisivo della controversia, la ricorrente non indica quale sarebbe il predetto punto.

Quanto alla prospettata contraddittorietà/erroneità della motivazione riguardante la modalità con cui avrebbe dovuto essere effettuata la notifica, si tratta di censura che investe l'applicazione delle norme in tema di notifica, sicchè avrebbe dovuto essere dedotta come violazione di legge.

3. - Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 1078 del 1930, art. 4, comma 1, in relazione all'art. 331 cod. proc. civ..

Si lamenta che la Corte d'appello abbia escluso l'applicazione della disciplina in tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, così ribadendo una interpretazione della L. n. 1078 del 1930, art. 4 che già in passato aveva dato luogo a dubbi di legittimità costituzionale, poi risolti nel senso della non fondatezza (Corte cost., sentenza n. 189 del 1988), e che oggi appare non compatibile con i principi del giusto processo e del diritto di difesa.

Per l'ipotesi di ritenuta impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata, la ricorrente formula eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 1078 del 1930, art. 4 per violazione degli artt. 111 e 24 Cost..

3.1. - La doglianza è infondata.

L'impostazione della ricorrente, che evidenzia la necessità di procedere all'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 1078 del 1930, art. 4, comma 1, anche alla luce del novellato art. 111 Cost., non tiene conto dell'intervento delle Sezioni unite di questa Corte, successivo alla modifica del citato parametro

costituzionale.

Con la sentenza n. 28654 del 2008, le Sezioni unite hanno confermato l'interpretazione consolidata dell'art. 4 citato (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 9519 del 1996). In particolare, dopo aver ricordato che detta interpretazione è stata ritenuta non contrastante con i principi di uguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 1988), le Sezioni unite l'hanno circoscritta ai soli controinteressati al reclamo, in aderenza al dato testuale della norma che, in quanto derogatoria di un principio generale, è di stretta interpretazione.

Le Sezioni unite hanno quindi enucleato il seguente principio di diritto: nei giudizi di appello in materia di usi civici, l'integrazione del contraddittorio non è consentita, salvo che nei confronti di quei litisconsorti necessari che non hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata.

3.2. - Rimane così confermata l'impostazione che valorizza la ratio storica della norma, connessa ad esigenze di interesse pubblico alla speditezza dei giudizi in materia di accertamento di demanialità civica, sul rilievo generale, tutt'ora valido, che le norme del procedimento ordinario di cognizione non possono essere assunte a paradigma assoluto del c.d. giusto processo (Corte cost., n. 189 del 1988).

Il prospettato dubbio di costituzionalità risulta, pertanto, manifestamente infondato.

4. - Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014